

Divisione Orientamento e Diritto allo Studio

Ufficio Diritto allo Studio, Borse e Premi di Laurea

D.DG. Rep. n. 887/2015

Prot. n. 30962/III-12 del 05/08/2015

Il Direttore generale

Vista la Legge n. 168/1989 art. 6 comma 1 e 2, "Autonomia delle Università";

Vista la Legge n. 398/1989 " Norme in materia di borse di studio universitarie;

Visto la Legge n. 210/1998, art. 4 comma 3;

Visto il D.M. n. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999;

Vista la Legge n.240/2010 art. 18, comma 5 e 6, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il D.L. 5/2012 art. 49, lettera h, punti 4 e 5, convertito dalla Legge 35/2012;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con DR n.746/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/1994, e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con DR n. 164/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2008 che recita "Il Consiglio approva le richieste di emanazione dei bandi a condizione che siano prima versati nel casse dell'Ateneo tutti i fondi necessari alla copertura dei costi per l'intero periodo del rapporto";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2011;

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento in data 22 giugno 2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio studentesco in data 28 giugno 2012;



Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 5 luglio 2012;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2012;

Vista la D.DA. Rep. 1373/2012 Prot. n. 45610-III-9 del 04-10-2012 relativa alle modalità per il conferimento dei premi, delle borse e dei rimborsi per attività di stage per studenti e giovani laureati;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2012 con la quale venivano apportate le modifiche degli articoli 5, 11 e 13 della DDA. Rep. 1373/2012 del 28 settembre 2012 protocollo n.45610-III-9 pubblicata in data 4 ottobre 2012, pur rispettando lo spirito e l'impianto della disposizione adottata, consentendo una più corretta interpretazione e applicazione della norma a favore dei beneficiari di premi, borse e rimborsi stage e una azione più snella per le strutture di ricerca e quelle amministrative ;

vista la D.DA. Rep. 34/2013 Prot. n. 2047-III-9 del 17-01-2013 relativa alle modalità per il conferimento dei premi, delle borse e dei rimborsi per attività di stage per studenti e giovani laureati;

Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 7 ottobre 2014 e del 29 ottobre 2014, con le quali viene espresso parere positivo alla modifica dei requisiti di partecipazione alle selezioni per il conferimento delle borse di ricerca prevedendo che *"possono partecipare unicamente candidati che, alla data di scadenza del bando di selezione, non abbiano conseguito da più di cinque anni i titoli universitari specificati nello stesso bando, **ovvero** che non abbiano compiuto il 35° anno di età"*.

vista la DDA Rep. n. 1081/2014 prot. n. 39159 del 14/11/2014 che recepisce le delibere adottate dai Consigli di Amministrazione e dal Senato Accademico sopra menzionate;

viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 2015 e del 31 luglio 2015, con le quali viene espresso parere positivo alla modifica dei requisiti di partecipazione alle selezioni per il conferimento delle borse di ricerca previsti dalla DDA 1081/2014 , **ossia la previsione secondo cui "possono partecipare unicamente candidati che, alla data di scadenza del bando di selezione, non abbiano conseguito da più di cinque anni i titoli universitari specificati nello stesso bando, ovvero che non abbiano compiuto il 35° anno di età"** e sostituendola con la seguente:

"i singoli bandi possono motivatamente prevedere limitazioni alla data di conseguimento dei titoli universitari specificati nello stesso bando e/o all'età dei candidati ammissibili".

Dispone

- la modifica dei requisiti di partecipazione alle selezioni per il conferimento delle borse di ricerca, cassando dall'attuale testo dell'Art. 5, ossia la previsione secondo cui *"possono partecipare unicamente candidati che, alla data di scadenza del bando di selezione, non abbiano conseguito da più di cinque anni i titoli universitari specificati nello stesso bando, ovvero che non abbiano compiuto il 35° anno di età"* e sostituendola con la seguente:

*"i singoli bandi possono **motivatamente prevedere** limitazioni alla data di conseguimento dei titoli universitari specificati nello stesso bando e/o all'età dei candidati ammissibili"*.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente disposizione nell'Albo Online di Ateneo l'articolo 5 della DDA. Rep. n. 1081/20124 protocollo. n.40395-III-12 pubblicato in data 14-11-2014, nella parte relativa ai requisiti di partecipazione alle selezioni per il conferimento di borse di ricerca è sostituita nel testo di cui all'Allegato 1 alla presente e parte integrante della medesima.

Siena, - 4 AGO. 2015

Il Direttore generale vicario

Dott. Giovanni Colucci

ALLEGATO 1

Disposizione

Art. 1

La presente disposizione disciplina le modalità per il conferimento dei premi, delle borse e dei rimborsi per attività di stage ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo online.

Art. 2

Definizioni

Per premio di studio o premio di ricerca s'intende il conferimento a posteriori di un riconoscimento in forma finanziaria o in altra forma per un'attività svolta o un risultato conseguito.

Per borsa di studio s'intende un riconoscimento finanziario attribuito allo scopo di svolgere un'attività di studio (esempio borse per la frequenza a master).

Per borsa di ricerca s'intende l'attribuzione di un riconoscimento finanziario allo scopo di partecipare ad attività di ricerca.

Per rimborso per attività di stage s'intende il rimborso previsto dalla normativa vigente attribuito per attività svolte nelle strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo per acquisire un'esperienza di orientamento professionale.

Art. 3

Premi di studio o di ricerca

I premi di studio o di ricerca di cui all'art. 2, comma 1, sono istituiti su finanziamenti esterni derivanti da atti di liberalità, ovvero somme provenienti da altre tipologie di finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'Ateneo.

Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'Ateneo e che dispongano diversamente, i premi sono conferiti mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione.

Art. 4

Borse di studio

Le borse di studio di cui all'art. 2, comma 2, sono istituite su finanziamenti derivanti da atti di liberalità, da convenzioni ovvero da altre tipologie di finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'Ateneo.

Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'Ateneo e che dispongano diversamente, le borse di studio sono conferite mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione.

Art. 5

Borse di ricerca

Le borse di ricerca di cui all'art. 2, comma 3, sono finanziate dall'Ateneo e dai Dipartimenti su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati. La loro durata è in relazione all'esperienza di ricerca da effettuare e non può comunque essere superiore a tre anni, con l'esclusione delle borse attivate sui progetti di cui all'art. 18 comma 6 della Legge 240/2010 se seguono la durata dei progetti stessi.

*"i singoli bandi **possono motivatamente prevedere** limitazioni alla data di conseguimento dei titoli universitari specificati nello stesso bando e/o all'età dei candidati ammissibili".*

Le borse di ricerca sono conferite mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione.

La durata massima della borsa è fissata dal bando; in caso di durata inferiore ai tre anni la borsa, in presenza dei corrispondenti finanziamenti, può essere rinnovata per una sola volta, purché il rinnovo sia previsto dal bando e rispetti il limite massimo di tre anni complessivi.

La durata minima per le borse di ricerca è di 6 mesi.

Art.6

Rimborsi per attività di stage

L'Università di Siena prevede programmi di tirocinio quali forme qualificanti di orientamento all'attività professionale che si svolgono all'interno delle proprie strutture. Tali attività saranno assistite da un rimborso spese, di cui all'art. 2, comma 4, secondo la normativa vigente a valere sia su fondi esterni che su eventuali fondi messi a disposizione dall'Ateneo nell'ambito delle politiche di diritto allo studio e orientamento in uscita.

Le attività di stage si svolgono solo nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e tecnica, con esclusione delle attività di didattica e ricerca, e rispettano i vincoli di legge circa la durata.

Art. 7

Disponibilità delle risorse finanziarie

All'atto dell'autorizzazione a bandire i premi e le borse di cui all'art. 2, le risorse finanziarie necessarie devono essere presenti nel bilancio dell'Ateneo. Nei casi in cui, per disposizioni dell'ente erogatore (per esempio Unione europea, Regioni, Fondazioni od altro) l'attribuzione delle somme necessarie venga effettuata a consuntivo, l'autorizzazione al bando è di competenza del Consiglio di amministrazione. In tutti gli altri casi è di competenza del Direttore amministrativo.

Art. 8

Tutor (Responsabile scientifico)

I titolari di borse, nonché i destinatari dei rimborsi per attività di stage sono affidati ad un tutor; nel caso delle attività di stage, i tutor sono scelti tra il personale tecnico amministrativo. I tutor sono individuati nell'atto di autorizzazione a bandire di cui all'art. 7.

Art. 9

Importi delle borse e dei rimborsi

Annualmente il Consiglio d'amministrazione stabilisce gli importi minimi e massimi del valore finanziario delle borse di cui all'art. 2, comma 2, 3 e 4, salvo il fatto che l'importo non sia determinato dal soggetto erogatore del finanziamento (per esempio Unione europea, Regioni, Fondazioni od altro) In ogni caso la borsa e il rimborso non potranno essere inferiore ai minimi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Per l'anno 2012 i minimi e i massimi importi sono così fissati:

- borsa di studio da 500,00 euro a 5.000,00 euro annui;
- borse di ricerca da 10.000,00 euro a 20.000,00 euro annui;
- rimborsi attività di stage dal minimo previsto dalla normativa fino a 6.000,00 euro per semestre.

Art. 10

Conferimento dei premi e delle borse

I premi e le borse sono conferite con Decreto rettorale, controfirmato, per la verifica di legittimità e dell'effettiva copertura della spesa, dal dirigente competente.

L'autorizzazione alle attività di stage è disposta dal Dirigente competente, previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

Art. 11

Pagamento delle borse e dei rimborsi per stage, attività, assicurazione, incompatibilità

Fatte salve specifiche disposizioni contenute nel bando, in relazione a vincoli posti dall'ente esterno finanziatore, gli importi sono corrisposti con rate mensili posticipate.

L'attività delle borse comporta la frequentazione delle strutture indicate dall'Ateneo e i titolari delle borse sono assicurati per gli infortuni e la responsabilità civile come gli studenti. Ai fini della corresponsione della borsa e delle certificazioni eventualmente richieste, agli atti dell'ufficio competente è conservata un'attestazione, a firma del tutor, circa gli studi, le attività e le ricerche svolte durante il periodo di fruizione.

La borsa non è cumulabile con altri emolumenti nei casi previsti dalle norme e con contratti di lavoro, salvo che questi ultimi non abbiano carattere di occasionalità e siano considerati compatibili dal tutor con l'attività della borsa.

Art. 12

Interruzione dell'attività

In caso di sospensione obbligatoria per maternità, per malattia o per altre cause documentate, ritenute valide dal tutor la borsa è interrotta e ripresa al venir meno della causa d'interruzione.

In caso di rinuncia o immotivata interruzione, la borsa è revocata con Decreto rettorale, previa verifica del dirigente competente.

Nel caso in cui permanga una somma disponibile non inferiore alla possibilità di conferire la borsa per almeno sei mesi, si può dar luogo allo scorrimento della graduatoria, ovvero ad un nuovo bando, sempre che ciò sia compatibile con le disposizioni del soggetto finanziatore.

Art. 13

Regime fiscale

I premi, le borse e i rimborsi di cui al presente atto sono assoggettati alla normativa fiscale vigente al momento dell'emanazione del bando, salvo modifiche di legge che incidano anche su benefici già banditi. In questo caso al vincitore sarà data tempestiva comunicazione della modifica intervenuta.

Nella disposizione di emanazione dei bandi e nei decreti di assegnazione devono essere chiaramente menzionati i prelievi fiscali cui il premio o la borsa è assoggettata.

Art. 14

Bando di selezione

I bandi di selezione sono emanati con Disposizione del dirigente competente e resi pubblici sull'albo online e sulla specifica sezione del sito dell'Ateneo.

La scadenza per la presentazione delle domande è, di norma, fissata in almeno venti giorni dalla data di emanazione del bando.

Art. 15

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è indicata dal tutor ed è nominata con disposizione del dirigente competente.